

CAMERA DEI DEPUTATI N. 194

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SABATINI, CAPPUGI, COLLEONI, ROSELLI, BERSANI, PUGLIESE, BERLOFFA, TOZZI CONDIVI, LUCIFREDI, DONAT-CATTIN, PERDONÀ, SORGI, CAIAZZA, GALLI, COCCO MARIA, SARTI, BERRY, BUZZETTI, BUZZI, SCALFARO, BARONI, BALDI, FORLANI, SECRETO, LAPENNA, MANZINI, BUFFONE, BELOTTI, TOROS, SODANO, GRAZIOSI, REALE GIUSEPPE, VALIANTE, ARMANI, BIANCHI GERARDO, BADALONI MARIA, MATTARELLI GINO, RADI, FRANZO RENZO, AZIMONTI, BARTOLE, BETTIOL, COTELLESA, PEDINI, VERONESI, STELLA, COLASANTO, TRUZZI, BIASUTTI, CASATI, SCALIA, DE MARIA, GITTI, GERMANI, LATTANZIO, GUERRIERI FILIPPO, BIAGGI NULLO, VIALE, MAROTTA VINCENZO, LOMBARDI GIOVANNI, BIMA, HELFER, GORRIERI ERMANNO, CARRA, MONTE

Presentata il 1° agosto 1958

Norme in materia di cantieri di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cantieri-scuola per disoccupati, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, dopo l'esperienza di questi anni, richiedono un intervento legislativo rivolto a perfezionare la struttura e l'impiego di essi.

È a tutti noto che il rilevante numero di disoccupati e di sottoccupati, che esistono ancora nel nostro Paese, non lascia prevedere che un fenomeno economico e sociale di così grave entità possa essere sanato in un breve spazio di tempo.

Lo stesso piano Vanoni, inteso ad attuare una politica di piena occupazione, prevede un decennio di intensa attività politica ed economica per poter raggiungere degli apprezzabili risultati di diminuzione della disoccupazione.

D'altra parte nei confronti del lavoratore che oggi si trova senza lavoro non si può ri-

spondergli che attenda degli anni per poter soddisfare questo insopprimibile diritto.

Continua ad esistere perciò un problema di lavoro e di pane per alcune centinaia di migliaia di persone che deve essere soddisfatto.

Se ci si pone il quesito se sia più giusto offrire a chi non ha lavoro un sussidio od una ma pur minima possibilità di lavoro la risposta non può essere dubbia.

La politica di sussidi, per quanto possa in certe circostanze essere inevitabile, è sempre lesiva della dignità della persona. Alla politica dei sussidi è perciò, senza dubbio, sempre da preferirsi l'offerta di una, sia pure limitata e modesta, possibilità di lavoro.

Ma è possibile allo Stato offrire del lavoro a tutti quelli che potrebbero richiederlo? Se

non è possibile da parte dello Stato offrire lavoro a tutti (questione molto ampia che qui non abbiamo la pretesa di risolvere) è per lo meno doveroso ed indilazionabile offrirlo almeno, nella misura dei mezzi che lo Stato può recuperare, ai lavoratori più bisognosi.

L'esperienza ci ha ormai convinti che l'attività produttiva nel nostro Paese si svolge in condizioni tali da non poter attendersi che l'iniziativa privata possa essere essa sola in grado di offrire tanto lavoro da soddisfare tutte le richieste.

Lo si voglia o no lo Stato si trova impegnato ad integrare l'attività e l'iniziativa privata in una politica di maggiore occupazione. Ora lo Stato può intervenire in due modi per offrire maggiori occasioni di lavoro. Uno è il modo che s'inquadra nell'indirizzo generale della politica economica, della politica degli investimenti, della costruzione di opere pubbliche e l'altro è quello che vorrei definire di contingenza richiesta dai casi più gravi e più disperati di necessità e di depressione economica.

L'ideale sarebbe naturalmente che tutti coloro che cercano lavoro potessero trovarlo o in conseguenza dell'attività dei privati o delle iniziative rivolte allo sviluppo economico promosso dello Stato.

Ma se, come abbiamo notato, non è pensabile di poter dare nel più breve tempo normale occupazione a tutti si deve cercare di rimediare a questa necessità nella maggior misura possibile.

Una ragionevole riorganizzazione dei cantieri di lavoro previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, sembra perciò che possa essere il mezzo più adatto al raggiungimento di questo scopo. Non si tratta infatti di modifiche radicali ma soltanto di tradurre in pratica ciò che è maturato dall'esperienza di questi anni.

L'importanza della riorganizzazione dei cantieri di lavoro non può essere valutata indipendentemente da un problema di grande rilievo per l'industria italiana: il problema della mobilità della manodopera.

Se si vuole che l'industria italiana si affermi, possa conquistare dei mercati, migliorare i suoi costi di produzione è indispensabile consentire la miglior proporzione possibile tra organizzazione produttiva e manodopera impiegata. Non si può mai sottovalutare che ogni imponibile di manodopera è un onere sociale che se è attuato in contrasto con le esigenze produttive, costituisce un freno ad ogni affermazione economica e produttiva.

La storia delle vertenze sindacali per i licenziamenti, da cui i cantieri di lavoro ebbero in gran parte origine, costituiscono una inconfutabile prova della necessità di non dover imporre alle aziende della manodopera che non sarebbero in grado di sopportare.

Un indirizzo diverso non potrebbe che rappresentare un rischio con conseguenze quanto mai gravi. Ma fin tanto che il licenziamento ha in Italia l'inevitabile conseguenza per molti lavoratori di non poter più trovare una occupazione come è possibile che i licenziamenti non debbano avere la più intransigente opposizione anche se essa qualche volta ha voluto dire un dilazionare, senza positiva soluzione, di situazioni socialmente costosissime?

Resta comunque il fatto ogni vertenza di riduzione di personale ha voluto dire apertura di cantieri di lavoro e di corsi di riqualificazione. Perché non vedere allora in questo fatto la prova evidente che devesi trovare il modo, in ogni caso, di offrire ai disoccupati una qualsiasi possibilità di lavoro in attesa che la situazione economica e produttiva e la stessa loro iniziativa consenta, loro di trovare una normale occupazione. Ma per far questo l'attuale attività dei cantieri di lavoro non è sufficiente.

Bisogna che con essi comunque (al lavoratore che riveste le condizioni di capo famiglia) sia offerto un lavoro sempre accessibile e un modesto guadagno.

È questo lo scopo principale a cui mira questa proposta di legge. Con essa si tende infatti di garantire al lavoratore capo famiglia la più larga possibilità di poter ricorrere ad un cantiere di lavoro.

Ma allo scopo di evitare la critica che nei cantieri di lavoro, si esige una prestazione con paga ridotta i proponenti pensano che si debbano pagare le ore di lavoro nella misura della paga contrattuale dei manovali dell'industria e dell'agricoltura.

Per non incorrere nell'obiezione che in questo caso molti lavoratori preferirebbero il cantiere di lavoro alle altre occupazioni viene proposto che l'orario settimanale dei cantieri di lavoro sia limitato alle 30 ore settimanali.

Con una occupazione settimanale ridotta si toglierà di conseguenza ogni condizione di vantaggio pur adottando il principio della normale paga oraria.

La differenza indispensabile fra lavoratori dei cantieri di lavoro e gli altri lavoratori, verrebbero così a derivare da un orario limitato e non da un inferiore trattamento economico nella paga oraria.

Questo elemento costituirebbe un motivo più che sufficiente per non togliere ai lavoratori l'impegno di cercarsi un'altra occupazione. Del resto la tendenza dei lavoratori occupati ad orario ridotto a cercarsi un'altra occupazione è tanto risaputa da non poter spendere molti argomenti per dimostrarla.

La differenza di trattamento economico fra lavoratori dei cantieri e gli altri dovrebbe in questo modo derivare da una differenza di orario di lavoro e non da paghe inferiori a quelle contrattuali.

Ma oltre a queste modifiche si ritiene indispensabile che il lavoratore dei cantieri di lavoro non debba considerarsi quasi un trascurato sentendosi privato delle forme assicurative più indispensabili.

I proponenti pensano perciò che l'assicurazione malattia, l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia debbano essere concesse anche a chi è costretto a lavorare nei cantieri di lavoro.

La proposta di legge tende a rendere i cantieri di lavoro più largamente operanti nelle zone dove la ricerca di lavoro è più accentuata e le offerte di lavoro meno elastica: le zone montane.

Con il reperimento di maggiori disponibilità per i cantieri possono essere messi in atto dei piani di cantieri destinati in notevole misura nelle zone montane. Con questi piani si opererebbe un intervento sociale a favore della montagna di un valore che troverebbe grandi consensi nelle popolazioni interessate.

Osiama affermare che se le proposte di modifica che vengono presentate troveranno completa accoglienza, questa diventerebbe veramente la legge più idonea a sopperire i bisogni della nostra montagna.

I nostri montanari anche se non sono disoccupati sono specie in certi periodi, largamente sottoccupati.

Ora il cantiere di lavoro si è dimostrato lo strumento più idoneo a sanare la quanto mai dilagata sottoccupazione dei montanari.

Se i piani dei cantieri di lavoro vengono applicati nelle zone montane con essi si ottengono alcuni risultati di notevole importanza.

Con l'istituzione dei cantieri in zona montana si aumentano i redditi dei montanari, si consolida e rende stabile la loro capacità di consumo, si rallenta il fenomeno dell'abbandono della montagna, si possono fare opere di valorizzazione economica della montagna stessa, diminuisce il numero di coloro che premono per immigrare nelle città.

Naturalmente una azione di questo genere per essere operante richieda che siano destinati ai cantieri dai 40 ai 50 miliardi all'anno.

Per queste ragioni la proposta di legge contempla una contribuzione sociale a vantaggio dei cantieri di lavoro.

A chi ben esamina le proposte di contribuzione richieste non dovrebbe sfuggire la loro modesta misura e soprattutto il principio della solidarietà e cui si ispirano.

Per evitare che esse potessero ritenersi eccessive sono stati esclusi i settori dell'artigianato e dell'agricoltura e per quanto riguarda i lavoratori i capi famiglia.

E poiché i cantieri di lavoro sono in larga misura destinati a comuni con poche disponibilità economiche è sembrato opportuno destinare almeno il 20 per cento delle cifre stanziata affinché possa essere destinata ad acquisti di materiali ed attrezzature.

Con queste considerazioni, onorevoli colleghi, i presentatori della proposta di legge osano raccomandarne l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cantieri scuola per disoccupati di cui al titolo IV, capo V della legge 29 aprile 1949, n. 264, assumono la denominazione di « cantieri di lavoro ».

ART. 2.

L'articolo unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori disoccupati o sottoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri di lavoro in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La iscrizione ai cantieri di lavoro avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione e all'avviamento. È titolo di preferenza nel collocamento dei lavoratori nei cantieri di lavoro la qualifica di capo famiglia o in ogni caso la appartenenza a famiglia i cui componenti non abbiano sufficiente e stabile occupazione.

L'orario settimanale dei cantieri-lavoro è di 30 ore settimanali da ripartirsi in 5 o 6 giornate di lavoro. Il compenso dei lavoratori è costituito da una paga oraria, fissata, regione per regione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in relazione alla media aritmetica delle retribuzioni in atto secondo gli accordi contrattuali per il manovale comune dell'industria e il salariato dell'agricoltura. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha la facoltà di raggruppare, nella emanazione dei decreti, quelle regioni che comportano lievi scarti nella paga oraria. La paga come sopra fissata è integrata da un assegno giornaliero di lire 60 per i familiari previsti dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 650 giornalieri.

Per i lavori fruenti dell'indennità o del sussidio straordinario di disoccupazione, l'importo percepito a tale titolo sarà detratto dal compenso giornaliero calcolato come sopra.

Ai lavoratori stessi non sarà corrisposto l'assegno integrativo per i familiari a carico.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico della Gestione Speciale del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

È istituita una Gestione Speciale presso il Fondo di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per l'incremento della occupazione e per l'attuazione e il finanziamento dei piani annuali dei cantieri di lavoro.

La Gestione Speciale per i cantieri di lavoro è alimentata:

a) da una quota parte degli stanziamenti del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

b) da contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

c) dai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, stabiliti dalla presente legge.

ART. 4.

Le contribuzioni a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, per alimentare la Gestione di cui all'articolo 3, sono stabiliti nella misura seguente:

a) i datori di lavoro dei settori dell'industria, del commercio, del credito e della assicurazione, dei trasporti, di aziende giornalistiche ed editoriali verseranno un contributo pari all'1 per cento delle retribuzioni globali dei loro dipendenti;

b) i dipendenti non capo-famiglia, dell'industria del commercio del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche ed editoriali, nonché delle Amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico, verseranno un contributo pari all'1 per cento della loro retribuzione globale;

c) i dipendenti delle categorie elencate al precedente comma b) che fruiscono di un trattamento di pensione dell'I. N. P. S. o di qualsiasi altra pensione derivante da impiego presso le Amministrazioni dello Stato, dei comuni o di altri enti pubblici, verseranno, invece, al Fondo speciale un contributo al 2 per cento della loro retribuzione globale.

Il 2 per cento del punto c) è comprensivo per i pensionati non capo famiglia dell'1 per cento del punto b).

ART. 5.

I contributi di cui ai commi b) e c) del precedente articolo 4 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro e da essi versati unitamente ad uno dei contributi della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilirà con proprio decreto le modalità amministrative per la riscossione e per il versamento dei contributi alla Gestione Speciale del Fondo.

ART. 6.

I lavoratori addetti ai cantieri di lavoro sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Il Ministro del lavoro e previdenza sociale stabilisce le norme in base alle quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fornisce le prestazioni. L'onere delle prestazioni è a carico della Gestione Speciale del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Per i lavori dei cantieri di lavoro previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, gli enti gestori sono tenuti ad assumersi tutti gli oneri per i contributi previdenziali ed assicurativi, invalidità e vecchiaia e malattia nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale consultati gli Istituti interessati.

I lavoratori addetti ai cantieri di rimboschimento, di sistemazione montana e per attività vivaistica sono automaticamente coperti dal rischio infortunistico, ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, recante provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

ART. 7.

I lavoratori ai cantieri di lavoro hanno diritto all'assistenza sanitaria fornita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 8.

I fondi destinati ai cantieri di lavoro dovranno essere impiegati in misura non inferiore al 60 per cento in territori montani, defi-

niti tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, od in aree economicamente depresse che, agli effetti della presente legge, siano riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in condizione analoghe ai territori montani.

L'assegnazione dei fondi regione per regione deve essere stabilito in relazione al numero degli abitanti residenti nei predetti territori montani, od aree economicamente depresse.

Il restante 40 per cento dei fondi sarà distribuito fra le varie provincie in rapporto al numero dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento dei rimanenti comuni.

Agli effetti della distribuzione dei cantieri alle singole provincie devono essere dedotti dall'elenco dei disoccupati i lavoratori che nell'anno in corso hanno fruito del sussidio di disoccupazione.

ART. 9.

I cantieri di lavoro possono essere promossi dall'Amministrazione dello Stato, dalle provincie, dai comuni, nonché da enti o istituti che abbiano scopi e finalità di beneficenza e di assistenza pubblica, di educazione morale di assistenza sociale e di addestramento professionale.

I cantieri di lavoro possono essere utilizzati da enti pubblici o privati per opere di bonifica o di sistemazione montana alle condizioni che queste opere siano debitamente approvate dagli Ispettorati forestali e gli enti gestori dei cantieri provvedano oltre al pagamento degli oneri sociali, di cui all'articolo 6, al materiale, alle attrezzature.

ART. 10.

Gli uffici provinciali del lavoro predisporranno un elenco di personale idoneo ad assumere le mansioni di capo-cantiere. Tra i titoli per essere qualificati capo-cantiere saranno tenuti presenti oltre i titoli di studio o professionali le attività già esercitate, in qualità di muratore, carpentiere, assistente edile e comunque quelle già prestate nei settori di attività analoghe a quelle per i quali si istituisce il cantiere.

ART. 11.

I lavoratori addetti ai cantieri devono prestare una normale attività produttiva, rispettare l'orario di lavoro e giustificare le loro assenze.

Una inadeguata prestazione od il moltiplicarsi di assenze ingiustificate possono costituire motivo per essere dimessi dai cantieri di lavoro.

I collocatori comunali sono tenuti ad ispezionare la normale attività dei cantieri di lavoro in atto nei territori di loro competenza ed a riferirne periodicamente l'andamento all'Ufficio provinciale del lavoro.

ART. 12.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre nella approvazione dei cantieri di lavoro, uno stanziamento non superiore al 20 per cento dello stanziamento di ogni cantiere di lavoro per coprire le spese delle attrezzature e dei materiali richiesti dalle attività dei cantieri stessi.

Gli oneri per le spese suddette sono essi pure a carico della Gestione Speciale del Fondo per i cantieri di lavoro.

ART. 13.

Può essere destinata alla Gestione Speciale del Fondo per i cantieri di lavoro una parte dei contributi della Cassa integrazione guadagni nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro.

ART. 14.

La presente legge entrerà in vigore per i cantieri di lavoro che verranno approvati successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.